


SPECIALE CASA IMPRESE FISCO

3 | Giustizia



UN TAGLIO AL CONTENZIOSO

I professionisti
gestiranno «in proprio»
le procedure
per alleggerire i giudici

IL NUMERO

16 miliardi

Per Banca d'Italia è questo il costo annuo
della lentezza della giustizia italiana

IL «NODO» IRRISOLTO

Iscritte a ruolo 3.958 cause
ogni 100mila abitanti,
il doppio della Germania
e il 43% in più della Francia

Eredità, divisione dal notaio

Le parti possono chiedere al tribunale l'affidamento «esterno» dell'iter

Angelo Busani

Divisione ereditaria più snella affidata ai notai. Il «Dl del fare» innova infatti il procedimento: i notai, che già si occupavano di divisioni giudiziali in "tono minore" rispetto a quanto previsto dalle nuove norme, potranno ora gestire tutte le operazioni quando non è contestato il diritto alla divisione.

Fino a oggi, gli articoli 790 e 791 del Codice di procedura civile hanno infatti disposto che se a dirigere le operazioni di divisione fosse stato delegato un notaio

LE CONDIZIONI

Per la domanda congiunta non devono essere in discussione né il diritto a suddividere, né le quote né altre questioni pregiudiziali

io, questi doveva formare il progetto delle quote e dei lotti. Se le parti non si accordavano sul progetto, il notaio doveva trasmettere il processo verbale al giudice istruttore, il quale, dopo una udienza di comparizione delle parti, emetteva gli opportuni provvedimenti di sua competenza. In ogni caso l'estrazione dei lotti da parte del notaio non poteva avvenire se non in base a ordinanza del giudice o sentenza passata in giudicato.

La nuova normativa interviene dunque in questo quadro introducendo la «divisione a do-


manda congiunta» (contenuta nel nuovo articolo 791-bis Cpc) con l'obiettivo di snellire le procedure, di sgravare i giudici di compiti esecutivi affidandoli a professionisti esperti in quest'ambito, che possano portare in campo giudiziale l'esperienza maturata nel campo contrattuale.

Il decreto legge dispone che se non c'è controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o su altre questioni pregiudiziali, le parti che hanno diritto di chiedere la divisione (si pensi agli eredi in una comunione ereditaria) possono domandare - con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio - la nomina di un notaio con sede nel circondario del tribunale, al quale affidare le operazioni di divisione. Il ricorso va firmato anche da eventuali creditori e dagli aventi causa che abbiano notificato o trascritto l'opposizione alla divisione; se riguarda beni immobili, il ricorso va trascritto nei registri immobiliari.

Con un decreto il giudice nomina il notaio e, su richiesta di quest'ultimo, nomina anche un esperto estimatore. Se però dovesse risultare che il ricorso congiunto non è stato firmato da tutti coloro che avrebbero dovuto concorrere a presentarlo, il notaio designato deve rimettere gli atti al giudice che, con decreto reclamabile, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della trascrizione che sia stata effet-

tuata nei registri immobiliari. Nel caso in cui, invece, si proceda con la divisione affidata al notaio designato, questi, nel termine assegnato nel decreto di nomina, predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita di tali beni. Per predisporre il progetto deve sentire le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che abbiano acquistato diritti sull'immobile.

I CRITERI-BASE



Scioglimento della comunione

■ Qualsiasi comunione può, di regola, essere sciolta su istanza di ciascun comproprietario, a prescindere dalla caratura della sua quota di partecipazione alla comunione.

La divisione

■ In linea di principio, ciascun condividente può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e dei beni immobili che compongono la massa comune. Ma, dato che la divisione in natura è pressoché impossibile nella maggior parte dei casi, spesso non vi è che la seguente alternativa:

■ a) i beni non comodamente divisibili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di

uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore; ■ b) se nessuno dei coeredi è disposto a questo si fa luogo alla vendita all'incanto e alla successiva ripartizione del ricavato.

I «lotti»

■ Quando si può invece procedere alla divisione in natura, si fa luogo alla determinazione di tante porzioni quanti sono i condividenti (comprendente con omogeneità e quindi con una corrispondente quota di mobili, immobili e crediti) prevedendo eventuali conguagli e quindi procedendo all'estrazione a sorte, sempre che i condividenti non si accordino sulla spartizione dei vari lotti.

tuata nei registri immobiliari.

Avvenuta la vendita, entro 30 giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dei predetti avvisi per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione.

Se l'opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni di divisione e rimette le parti davanti al notaio. Se invece decorre il termine per le opposizioni senza che nessuno si opponga, il notaio deposita in cancelleria il progetto di divisione con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti burocratici conseguenti alle operazioni effettuate.

Se l'opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni di divisione e rimette le parti davanti al notaio. Se invece decorre il termine per le opposizioni senza che nessuno si opponga, il notaio deposita in cancelleria il progetto di divisione con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti burocratici conseguenti alle operazioni effettuate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

di Leonardo D'Urso
e Alberto Saravalle

Giustizia civile, primo passo ma occorre più coraggio

I provvedimenti del Governo sulla giustizia civile vanno nella giusta direzione, ma sono ancora largamente insufficienti. Un richiamo di 400 giudici ausiliari per ridurre i procedimenti pendenti nelle Corti d'appello, la reintroduzione della mediazione (sia pure temperata), l'ufficio del giudice, la semplificazione della motivazione e alcuni altri utili interventi minori possono far tirare il fiato ai tribunali. Purtroppo però questi provvedimenti non saranno in grado di risolvere una delle più gravi emergenze nazionali alla quale politica e operatori del settore sembrano da decenni assuefatti. La Banca d'Italia ha stimato la perdita attribuibile alla lentezza della giustizia civile in circa 16 miliardi di euro all'anno (un punto di Pil). Il Centro studi Confindustria calcola che una riduzione di appena 50 giorni nella durata media dei processi (pari al 10%) aggiungerebbe circa 14 miliardi al Pil. Di fatto una manovra correttiva ogni anno. Tutti gli studi di analisi economica del diritto convergono sulla conclusione che in Italia i tempi dei processi civili sono inaccettabilmente lunghi a causa di un eccesso di domanda di giustizia, a fronte di un'offerta e investimenti

in linea con le medie europee. In Italia vengono iscritte a ruolo 3.958 cause per 100mila abitanti, il doppio della Germania e il 43% in più della Francia. Per dimezzare i tempi dei processi occorre raggiungere il benchmark della media dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa di 2.738 cause per 100mila, che equivale a una riduzione del ricorso in tribunale del 45% (2 milioni di cause in meno). A poco varranno, quindi, le riforme appena varate per smaltire l'arretrato se non si incide coraggiosamente anche su questa domanda patologica. Perché, allora, poco o nulla è stato fatto finora? In parte perché le "parti" interessate - dagli avvocati ai giudici, anche onorari - non hanno un vero interesse a modificare lo status quo. Più in generale, è mancata una comprensione in termini "economici" del problema e si è proceduto sulla base di indimostrati (ed erronei) assunti. La priorità è disincentivare la domanda patologica di giustizia. È questo surplus che, ingolfando i tribunali, raddoppia la durata delle cause "reali", assorbe risorse per circa un miliardo e mezzo di euro e crea costi diretti e indiretti per svariate decine di miliardi.

I dati statistici della Banca d'Italia dimostrano che nei tribunali si trattano cause in larga parte pretestuose, spesso concentrate in talune circoscrizioni. Un esempio? Il 52% delle cause per responsabilità civile auto, nel 2010, era nel solo distretto della Corte d'appello di Napoli. Un primo intervento dovrebbe dunque prendere di mira queste situazioni anomale, ben individuate localmente. Occorre poi rimuovere le distorsioni che alimentano questa componente patologica. Ad

esempio, eliminando il differenziale tra tasso d'interesse legale e tasso di mercato nelle controversie tra privati (la parte che ha ragione percepisce a fine lite interessi al 2,5%; e di fatto un prestito a un tasso molto conveniente alla parte in torto), disciplinando più puntualmente l'applicazione delle sanzioni previste per lite e resistenza temeraria e facendo sì che il soccombente paghi allo Stato anche una quota del costo gravante sulla collettività per il funzionamento della giustizia (solo in minima parte coperto dal contributo unificato). In secondo luogo, si possono introdurre incentivi fiscali - che allo Stato costerebbero meno delle spese del giudizio - per il trasferimento delle cause in corso a procedure di risoluzione stragiudiziale. Con un meccanismo analogo alla "mediazione" fiscale, gran parte delle cause di valore modesto per sanzioni pecuniarie può definirsi con un accordo transattivo volontario che si chiude con il versamento di una quota ridotta della maggiore imposta e delle sanzioni, senza spese di riscossione. Per le altre controversie pendenti, l'ordine del giudice di effettuare la mediazione sarebbe più efficace insieme a incentivi come la deducibilità fiscale dei costi della procedura, o l'esenzione dalla tassa di registro.

Ovviamente, di riforme da fare ce ne sono moltissime altre (a partire dalla riduzione delle cause che possono accedere alla Cassazione). Bisogna però avere consapevolezza del problema e affrontarlo con interventi capaci di incidere a livello macro. Quello approvato sabato è un inizio. Occorre fare di più e presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMBOLINI
MADE IN ITALY
MILANO - Corso Matteotti, 18